



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/23 DEL 29.05.2018

Oggetto: Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi ed in conto capitale ai sensi dell'art 10-bis della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, approvate con le Delib.G.R. n. 2/18 del 17 gennaio 2006, n. 17/7 del 26 aprile 2006 e n. 64/7 del 18 novembre 2008.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta in merito all'attuazione della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10-bis, concernente la concessione di contributi in conto interessi ed in conto capitale per favorire l'attuazione di investimenti da parte delle imprese artigiane.

L'Assessore evidenzia che, con la Delib.G.R. n. 2/18 del 17 gennaio 2006, integrata con la Delib.G.R. n. 17/7 del 26 aprile 2006, sono state modificate le Direttive di attuazione all'epoca vigenti introducendo, tra l'altro, nuove procedure comportanti l'adozione anche di un sistema a Bando per la concessione delle agevolazioni. Successivamente le stesse Direttive, con la Delib.G.R. n. 64/7 del 18 novembre 2008, sono state ulteriormente modificate per adeguarle alla nuova normativa comunitaria introdotta dal Regolamento (CE) n. 800/2008 nel frattempo entrato in vigore e successivamente integrate con la la Delib.G.R. n. 54/14 del 10 dicembre 2009.

Le Direttive del 2006 hanno previsto, all'art. 12, punto 1, identico nel contenuto sia per la procedura a sportello che per quella a bando, che tra gli obblighi per le imprese beneficiarie delle agevolazioni vi fosse l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa competente, i macchinari e le attrezzature per un periodo di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda e, per un periodo di almeno 15 anni, i laboratori acquistati o costruiti ricorrendo al contributo previsto dalla legge.

Tuttavia, rileva l'Assessore occorre considerare come il quadro complessivo dell'economia sia mutato nel corso del tempo e che, rispetto agli anni in cui è stata approvata la citata norma, le esigenze delle imprese sul mercato si sono modificate, assumendo fondamentale importanza per l'azienda la possibilità di operare rapide scelte, anche fortemente innovative dell'organizzazione aziendale, nel quadro di una indispensabile maggiore flessibilità richiesta dalle nuove moderne dinamiche. Sotto questo profilo la durata del vincolo di destinazione d'uso appare particolarmente gravosa ed eccessiva anche alla luce della grave crisi che ha colpito il comparto artigiano.



L'Assessore rileva, inoltre, che le Direttive di attuazione della L.R. n. 51/1993 applicate alle concessioni precedenti l'anno 2006 prevedono per l'impresa il vincolo di cui trattasi per un periodo inferiore, sempre decorrente dalla data di presentazione della domanda, pari a 5 anni per macchinari o attrezzature e a 10 anni per i laboratori acquistati o costruiti.

Per quanto premesso e con la finalità di uniformare la normativa per i beneficiari delle agevolazioni in argomento, l'Assessore propone di modificare le Direttive d'attuazione della L.R. n. 51/1993 approvate con le Delib.G.R. n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e n. 64/7 del 18 novembre 2008, disponendo la riduzione dei limiti temporali del vincolo di destinazione d'uso: da 7 a 5 anni per macchinari o attrezzature e da 15 a 10 anni per i laboratori acquistati o costruiti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare:

- la parziale modifica delle Direttive e criteri d'attuazione dell'art. 10-bis della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, approvate con la Delib.G.R. n. 2/18 del 17 gennaio 2006, disponendo all'art. 12, punto 1 - Sezione procedura a sportello, la riduzione del limite temporale del vincolo di destinazione d'uso previsto da 7 a 5 anni per macchinari o attrezzature e da 15 a 10 anni per i laboratori acquistati o costruiti, restando il restante articolo immutato;
- la parziale modifica delle Direttive e criteri d'attuazione dell'art. 10-bis della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 approvate con la Delib.G.R. n. 2/18 del 17 gennaio 2006, disponendo all'art. 12, punto 1 - Sezione procedura a bando, la riduzione del limite temporale del vincolo di destinazione d'uso previsto da 7 a 5 anni per macchinari o attrezzature e da 15 a 10 anni per i laboratori acquistati o costruiti, restando il restante articolo immutato;
- la parziale modifica dell'Allegato B, art. 12, punto 1, delle Direttive e criteri d'attuazione dell'art. 10-bis della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 - Procedura a bando, approvate con la Delib.G.R. n. 64/7 del 18 novembre 2008, disponendo la riduzione del limite temporale del vincolo di destinazione d'uso previsto da 7 a 5 anni per macchinari o attrezzature e da 15 a 10 anni per i laboratori acquistati o costruiti, restando il restante articolo immutato.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/23
DEL 29.05.2018

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru